



STUDIO NEGRI E ASSOCIATI

**CIRCOLARE INFORMATIVA
MARZO 2008**

Data: 04/04/2008

ELENCO CLIENTI E FORNITORI

Ricordiamo la scadenza del 29.04.2008 per l'invio degli Elenchi Clienti e Fornitori. L'adempimento riguarda tutti i soggetti titolari di partita IVA che abbiano emesso o ricevuto fatture nell'anno 2007.

Vi ricordiamo inoltre che le operazioni ESCLUSE DALLA COMUNICAZIONE PER IL SOLO ANNO 2007 sono:

- le operazioni relative a fatture emesse o ricevute di importo non superiore a €154,94, registrate cumulativamente con utilizzo del documento riepilogativo ex art. 6, DPR n. 695/96;
- le fatture per le quali non è prevista la registrazione ai fini IVA;
- le operazioni relative a fatture emesse, annotate nel registro dei corrispettivi.

Per ulteriori dettagli rinviamo alla nostra circolare già in Vostro possesso.

DL 223/2006 CONVERTITO IN LEGGE 248/2006 ARTICOLO 35 COMMI DA 28 A 34 – CORRESPONSABILITÀ SOLIDALE FISCALE CONTRIBUTIVA TRA "COMMITTENTE E APPALTATORE E TRA APPALTATORE E SUBAPPALTATORE": IL DECRETO ATTUATIVO

Ricordiamo che il DL 223/2006 (Decreto Bersani) del 04.07.2006 convertito in Legge 248/2006 ha introdotto, tra le tante novità, per il settore degli appalti e subappalti d'opera, fornitura e servizi responsabilità tra appaltatore e subappaltatore (Art.35 commi 28,29,30,31) in tema di mancati versamenti fiscali e contributivi; in maniera speculare (Art.35 commi 32 e 33) della citata norma è stata disciplinata la responsabilità solidale tra committente ed appaltatore.

In estrema sintesi ricordiamo che sia il committente (nei confronti dell'appaltatore) che l'appaltatore, nel caso di subappalto, nei confronti del subappaltatore, è solidalmente responsabile per le ritenute ed i contributi dovuti dall'appaltatore (o subappaltatore). Inoltre sono previste sanzioni (da €5.000,00 ad €200.000,00) nel caso non vengano effettuati da parte del committente (o appaltatore) i controlli preventivi al pagamento del corrispettivo. Si tratta di controllare preventivamente al pagamento che i versamenti fiscali e contributivi dovuti siano stati effettivamente realizzati.

Il committente (appaltatore) dovrà:

1) legittimamente rifiutare di eseguire il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione da parte dell'appaltatore (o subappaltatore) di idonea documentazione provante il rispetto degli adempimenti fiscali e contributivi.

2) Nel caso in cui l'appaltatore (subappaltatore) compia azioni o ometta interventi al fine di sottrarsi agli adempimenti previsti, tali comportamenti possono costituire giusta causa di risoluzione del contratto di appalto (subappalto) da parte del committente (appaltatore) poiché ritenibile inadempimento grave.

Le **condizioni di applicabilità** di tali contenuti normativi sono:

- ⇒ I contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi devono essere stipulati dopo l'entrata in vigore del DL 223/2006, e cioè dopo il 04 luglio 2006;
- ⇒ I soggetti contraenti devono essere titolari di partita IVA o comunque soggetti ad IRES o Enti pubblici;
- ⇒ **L'entrata in vigore della normativa esposta è subordinata all'approvazione di un Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale;**

In data 25 febbraio 2008 (ma non ancora pubblicato in G.U.) il Ministero dell'Economia e Finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e Previdenza

RIPRODUZIONE VIETATA

Sede Legale Via Balicco, 63 - 23900 LECCO - ITALIA C.F. e P. IVA 02922330135 - tel +39 0341 226911 - fax +39 0341 360544
e-mail studio@negriassociati.com - www.negriassociati.com



Sociale ha emanato il citato decreto che regolamenta i controlli dell'appaltatore sul subappaltatore. Tale decreto entrerà in vigore 60 giorni dopo la pubblicazione in GU.

Stante l'estrema delicatezza e gravosità degli adempimenti previsti l'argomento sarà oggetto di apposito approfondimento.

SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DEI CREDITI VANTATI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

È stato pubblicato sulla G.U il Decreto, in vigore dal prossimo 29.3.2008, che stabilisce le modalità attuative delle disposizioni che impongono alla Pubblica Amministrazione e alle società a prevalente partecipazione pubblica, di sospendere i pagamenti a favore dei soggetti che vantano crediti per importi superiori a € 10.000,00 qualora gli stessi risultino morosi per somme iscritte a ruolo di almeno pari ammontare. La sospensione è prevista per un massimo di 30 giorni e nei limiti del debito esistente. Se nel corso di tale periodo l'Agente della riscossione non notifica al beneficiario l'atto di pignoramento, la P.A. procede al pagamento.

Le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare il pagamento, a qualunque titolo, di somme di ammontare superiore a € 10.000 devono verificare, anche con modalità telematiche, se il soggetto beneficiario risulta inadempiente al versamento di una o più cartelle di pagamento per un importo complessivamente superiore almeno a € 10.000.

La verifica può interessare, ad esempio, i professionisti in relazione ai compensi spettanti per le prestazioni rese a favore della P.A. ovvero le imprese con riguardo ai corrispettivi degli appalti di opere/servizi ad esse affidati.

Ai fini della verifica dell'eventuale inadempimento del beneficiario, la Pubblica Amministrazione inoltra una specifica richiesta ad Equitalia SpA, ossia all'Ufficio centrale della Riscossione. In particolare se Equitalia, entro i 5 giorni feriali successivi alla richiesta:

- comunica che non sussiste alcun inadempimento ovvero non comunica alcunché, la P.A. provvede al pagamento delle somme al beneficiario;
- comunica che sussiste un inadempimento:
 - la P.A. sospende, per i 30 giorni successivi, il pagamento delle somme al beneficiario fino a concorrenza del debito comunicato da Equitalia, comprensivo delle spese esecutive e degli interessi di mora. L'eventuale eccedenza viene corrisposta senza alcuna limitazione;
 - N.B. Qualora il pagamento riguardi crediti di cui all'art. 545, comma 3, C.p.c., ossia somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, la sospensione opera limitatamente ad 1/5 del loro ammontare.
 - l'Agente della riscossione provvede, entro i predetti 30 giorni di sospensione, alla notifica dell'atto di pignoramento del credito ai sensi dell'art. 72-bis, DPR n. 602/73.

Se durante il periodo di sospensione e prima della notifica dell'atto di pignoramento del credito:

- il beneficiario paga le somme iscritte a ruolo;

- interviene un provvedimento dell'Ente creditore;

determinandosi il venir meno dell'inadempimento o la riduzione del suo ammontare, Equitalia provvede a darne comunicazione alla P.A. riportando l'importo del pagamento da effettuare a favore del beneficiario.

Qualora entro il predetto termine di 30 giorni l'Agente della riscossione non abbia provveduto a notificare l'atto di pignoramento del credito, la P.A. può procedere liberamente al pagamento integrale di quanto dovuto al beneficiario.

Rimangono ad oggi dubbi applicativi in caso di pagamenti frazionati che singolarmente considerati sono inferiori al predetto ammontare ma che complessivamente risultano superare € 10.000,00.

RIPRODUZIONE VIETATA

Studio Negri e Associati



DAL 30 APRILE 2008 CAMBIANO LE REGOLE PER IL CONTANTE E GLI ASSEGNI

Stante la delicatezza delle normative in commento ricordiamo che dal 30 aprile 2008 cambiano radicalmente le regole sull'utilizzo del denaro contante e degli assegni al portatore.

Scende, innanzitutto, **da €12.500,00 a €5.000,00 il limite per il trasferimento, tra soggetti diversi, di denaro contante, di libretti al portatore e di assegni al portatore.** Dall'importo di 5.000,00 euro in su **non** si possono, pertanto, effettuare pagamenti con denaro contante e gli assegni di importo pari o superiore a 5mila euro devono essere emessi muniti dalla **clausola di non trasferibilità.**

Il nuovo limite si applica anche alle c.d. **"operazioni frazionate"**, intendendo per tali le **operazioni unitarie sotto il profilo economico**, di valore pari o superiore al citato limite di 5mila euro, realizzate attraverso più operazioni, singolarmente di importo inferiore, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in 7 giorni.

Cambia anche lo scenario per **l'emissione degli assegni da parte di banche e Poste:**

- sia i **libretti di assegni bancari e postali** che gli **assegni circolari** di importo inferiore a 5mila euro verranno consegnati al cliente con la stampigliatura della clausola di non trasferibilità, a meno che il cliente richieda, per iscritto, il rilascio di assegni trasferibili. In quest'ultimo caso, il richiedente dovrà, però, pagare un'**imposta di bollo di €1,50 per assegno;**
- gli **assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente** (e cioè che il traente emette con le formule "a me stesso", "a sé medesimo", "a me medesimo",...) potranno essere girati unicamente per l'incasso a una banca o alle Poste. In altri termini, **non potranno essere girati a un soggetto qualsiasi né potranno circolare "al portatore";**
- gli assegni di cui è consentita la girata, e cioè quelli trasferibili, dovranno recare la girata "piena": **il beneficiario dell'assegno va identificato con dati anagrafici o con la ragione sociale e quando avviene da parte sua la girata dell'assegno occorre l'indicazione del suo codice fiscale.** **Esce di scena**, quindi, la possibilità di far circolare gli assegni al portatore mediante la cosiddetta **girata "in bianco"**.

Inoltre, viene stabilito che il **saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a 5mila euro.** Di conseguenza, i libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 5mila euro, devono essere estinti a meno che il saldo non sia ridotto a una somma non eccedente l'importo sopra menzionato **entro il 30 giugno 2009.**

In caso di trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore, il cedente deve comunicare, entro trenta giorni, alla banca o alle Poste, i dati identificativi del cessionario e la data del trasferimento.

Quanto alle **penalità, l'utilizzo di denaro contante o assegni non predisposti con queste formalità comporta una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra l'uno e il 40% dell'importo trasferito.**

Infine, **si ricorda che i "destinatari" della norma antiriciclaggio (commercialisti, consulenti del lavoro, banche e altri soggetti che svolgono attività in materia contabile e tributaria, ...) che, in relazione ai loro compiti di servizio, hanno notizia di infrazioni ne devono riferire entro trenta giorni al ministero dell'Economia.**

NUOVA SOGLIA DI 5.000 EURO ANCHE PER LE OBBLIGAZIONI

Dal **30 aprile 2008** anche la soglia di trasferimento libero dei **titoli obbligazionari emessi dalle società di capitali** è stata ridotta **da €12.500,00 a €5.000,00: oltre tale limite la movimentazione dei titoli deve avvenire esclusivamente tramite un intermediario finanziario.**

Per quanto riguarda i titoli obbligazionari al portatore già emessi in data anteriore all'entrata in vigore della nuova disciplina antiriciclaggio per importi superiori ai €5.000,00, ma rientranti entro la soglia dei €12.500,00, non specificando ancora nulla il legislatore, **si dovrebbe procedere o all'estinzione del titolo obbligazionario ovvero a una riduzione dell'importo del titolo, facendolo rientrare entro la soglia dei €5.000,00.**

RIPRODUZIONE VIETATA

Studio Negri e Associati



STUDI DI SETTORE: SOPPRESSO L'OBBLIGO DI ANNOTAZIONE SEPARATA

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha abolito, a partire già dal **2007**, gli obblighi di annotazione separata per i **contribuenti multiattività**, ossia la necessità di compilazione dei modelli per l'annotazione separata (M, N, e singoli modelli studi).

Permane unicamente l'obbligo di annotare separatamente i ricavi al fine di poter individuare l'attività prevalente; una volta individuata l'attività prevalente:

- **se l'attività prevalente è soggetta agli studi di settore risulta applicabile lo studio di settore di tale attività;**
- **se l'attività prevalente è soggetta ai parametri risulta applicabile tale strumento.**

Ai fini accertativi gli studi di settore **non** potranno essere utilizzati direttamente qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti superi il **20% del totale dei ricavi** dichiarati. Dal **2008** tale percentuale sarà alzata al **30%**.

CONTRATTI – INTERESSI DI MORA AUTOMATICI

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 11.02.2008, n. 35 il Comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze con il quale sono individuati i tassi di interesse applicabili ai ritardati pagamenti nel periodo 01.01.2008 – 30.06.2008. I tassi sono i seguenti:

- 11,20% (4,20% + maggiorazione del 7%) per la vendita dei prodotti in genere;
- 13,20% (4,20% + maggiorazione del 9% per la vendita di alimenti deteriorabili.

CONDONO: MANCATO PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE PER LA DEFINIZIONE DEI RITARDATI E OMESSI VERSAMENTI

L'Agenzia delle Entrate, con la recente circolare 23/E si è occupata del problema relativo al mancato versamento integrale delle somme dovute a seguito della adesione alla sanatoria relativa ai ritardati ed omessi versamenti di cui all'Art. 9 – bis della Legge 289/2002, disconoscendone in questo caso la definizione della stessa.

La norma citata consisteva nella non applicazione delle sanzioni (pari al 30%) sia per le omissioni che per le tardività di versamento.

Il beneficio era fruibile nelle modalità seguenti:

1 – Se la cartella era stata notificata al contribuente (ovviamente a condizione che il pagamento della stessa non fosse ancora scaduto) l'Art. 9 – bis stabiliva che gli importi dovuti dovevano essere pagati integralmente alla scadenza della stessa;

2 – In caso contrario era possibile la rateazione dell'eccedenza rispetto ai 3.000 euro per le persone fisiche e 6.000 euro per gli altri soggetti (tre rate annuali di pari importo maggiorati dei soli interessi).

L'Agenzia delle Entrate ha affermato che la sanatoria sarebbe stata valida solo per "**effetto dell'integrale pagamento degli importi dovuti e, in caso di rateazione, dopo il pagamento integrale delle rate residue**", escludendo di fatto la possibilità utilizzare l'istituto del ravvedimento operoso.

La Corte di Cassazione con una recente sentenza, ha invece stabilito che il mancato versamento degli importi dovuti non determina l'inefficacia della definizione, in quanto l'Ufficio può iscrivere a ruolo gli importi non pagati applicando la sanzione prevista per gli omessi versamenti.

RIMBORSO IVA INFRANNUALE

E' stato pubblicato sulla G.U. 15.03.2008 il Decreto che stabilisce la decorrenza dell'obbligo di presentazione **esclusivamente in via telematica** delle richieste di **rimborso e/o compensazione del credito IVA infrannuale** da redigere sul **Modello TR**. Tale disposizione si applica **a partire dall'istanza relativa al secondo trimestre 2008, da presentare entro il 31.07.2008.**

RATEIZZAZIONE DELLE SOMME DOVUTE A SEGUITO DI LIQUIDAZIONE AUTOMATICA E DI CONTROLLO FORMALE DELLE DICHIARAZIONI

RIPRODUZIONE VIETATA

Studio Negri e Associati



Con la pubblicazione del "decreto milleproroghe" le somme dovute a seguito delle attività di liquidazione automatica e di controllo formale delle dichiarazioni (c.d. "avvisi bonari") possono essere versate in un massimo di **sei rate trimestrali di pari importo, se superiori a €2.000,00 o di venti rate trimestrali di pari importo, se superiori a €5.000,00.**

Qualora le somme siano di importo non superiore a 2.000,00 euro, la dilazione in un numero massimo di sei rate trimestrali di pari importo è concesso dall'Ufficio:

- su richiesta del contribuente;
- nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso.

La richiesta deve essere presentata entro **30 giorni** dal ricevimento dell'avviso bonario. **Nel caso in cui le somme siano di importo superiore a 50.000,00 euro, il contribuente è tenuto a prestare idonea garanzia, mediante fideiussione o ipoteca su beni immobili.**

RATEIZZAZIONE DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO

Sono state ulteriormente modificate le modalità di rateizzazione delle somme iscritte a ruolo. In conseguenza delle modifiche apportate, nel caso in cui il contribuente si trovi in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà, la rateizzazione:

- **è concessa dall'agente della riscossione**, in luogo dell'Agenzia delle Entrate, **fino ad un massimo di 72 rate mensili;**
- **può essere richiesta anche dopo l'inizio della procedura esecutiva.**

Nel caso in cui **le somme iscritte a ruolo siano di importo superiore a 50.000,00 euro, resta fermo l'obbligo per il contribuente di prestare idonea garanzia, mediante fideiussione o ipoteca su beni immobili.**

DIMISSIONI VOLONTARIE ULTERIORI PRECISAZIONI

Il Ministero del Lavoro con nota del 25.03.2008 n° 5130 ha affermato che la data di **decorrenza delle dimissioni da segnalare sul modulo informatico deve coincidere con il primo giorno da cui decorre il preavviso** e non con il primo giorno di non lavoro come in precedenza indicato. Secondo tale nota inoltre, il lavoratore che dovrà dare le dimissioni potrà agire anche autonomamente senza necessità di recarsi presso i soggetti intermediari, bensì accreditandosi e gestendo l'intera pratica personalmente attraverso il sito del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

AUTOTRASPORTO - TENUTA DEL REGISTRO LAVORATORI MOBILI

Il Ministero del Lavoro con nota del 25/03/2008 n° 4103 ha affermato che in ordine alla tenuta del **registro per l'autotrasporto**, obbligatorio per gli autotrasportatori esercenti il **trasporto su strada di merci**, effettuato da veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate, e di **passaggeri**, effettuato con veicoli idonei a trasportare più di 9 persone compreso il conducente:

- è possibile utilizzare solo il **libro presenze**, purché vidimato dall'Istituto assicuratore e dalla DPL, che potrà limitarsi a contrassegnare l'ultima pagina del registro;
- sussiste la possibilità di tenere il registro anche tramite **fogli mobili** e su **supporti informatici;**
- è consentito procedere alle registrazioni **mensilmente**, evidenziando le ore complessive di lavoro ordinario e straordinario svolte;
- tutta la documentazione dei cronotachigrafi analogici e digitali deve essere **conservata.**

ACCREDITAMENTO CONTRIBUTI FIGURATIVI PER PERIODI DI CONGEDO PARENTALI PER ADOZIONI E AFFIDAMENTI

L'INPS con Messaggio n° 6361/2008 ha precisato che anche le **assenze dovute ai nuovi congedi di maternità e congedi parentali** per le adozioni e affidamenti, secondo le nuove regole introdotte dalla Finanziaria 2008, sono utili quali **periodi figurativi ai fini pensionistici**. La riforma riguarda sia le adozioni nazionali sia internazionali e prevede la possibilità di fruire, a partire dal 01.01.2008, di un congedo di maternità e congedo parentale della durata di 5 mesi.

RIPRODUZIONE VIETATA

Studio Negri e Associati



STABILIZZAZIONE DEI CONTRATTI DI COLLABORAZIONE

Per effetto del D.L. "milleproroghe" è rinviata al 30.09.2008 la possibilità di **sanatoria per le collaborazioni coordinate e continuative e a progetto "non genuine"**; entro tale data, infatti, i committenti dovranno concludere con le rappresentanze aziendali appartenenti alle associazioni nazionali comparativamente più rappresentative i relativi accordi sindacali. Dall'1/3/2008 è operativa la circolare del Ministero del Lavoro n° 4 /2008 con la quale è stato chiarito l'uso improprio di tale tipologia contrattuale; la verifica di tale adempimento è stato affidato al personale ispettivo che avrà il compito di verificare la bontà dei rapporti di lavoro di natura parasubordinata attraverso una serie di linee guida. Il rapporto di lavoro qualificato come "a progetto", in particolare, dovrà evidenziare chiaramente quale sia lo specifico progetto cui il lavoratore dovrà dedicarsi. La circolare, inoltre, elenca una serie di attività che non possono essere svolte dai collaboratori.

SICUREZZA SUL LAVORO

Il Testo Unico di riforma delle norme in materia di sicurezza del lavoro approvato il 6.03.2008 fornisce un chiaro riferimento su compiti e sulle responsabilità del responsabile aziendale della sicurezza, inasprendo però, ulteriormente, l'aspetto sanzionatorio. Punto centrale diventa la **valutazione dei rischi e la redazione del relativo documento** che deve essere redatto esclusivamente dal datore di lavoro senza possibilità di delega e che rappresenta l'unico documento necessario alla valutazione di tutti i rischi al fine di garantire l'effettività delle tutele in ogni ambiente di lavoro.

SOSPENSIONE ATTIVITA' LAVORATIVA A SEGUITO DI ACCERTAMENTI FUNZIONARI ASL

Per violazioni in materia di sicurezza sul lavoro e igiene ambientale a elevato rischio di infortunio o incidente anche i funzionari Asl hanno la facoltà di **sospendere l'attività lavorativa**. L'impresa che subisce la sospensione deve cessare la propria attività fino alla revoca formale del provvedimento. Il datore di lavoro che non ottempera alla sospensione è punito con l'arresto fino a sei mesi. Per ogni sospensione è previsto il pagamento della somma aggiuntiva unica di euro 2.500 euro.

RESPONSABILITA' IN CASO DI INFORTUNIO SUL LAVORO AZIONE DI REGRESSO DELL'INAIL

L'azione di regresso dell'INAIL, nei casi di infortunio sul lavoro, può essere esercitata anche nei confronti di chi risulta solo di fatto responsabile della prevenzione. Per far scattare la colpa è sufficiente che il datore di lavoro abbia chiamato la persona a collaborare operativamente nell'assolvimento del proprio obbligo di sicurezza, senza la necessità di dar vita a un rapporto di lavoro subordinato. A supporto di tale tesi è la recente sentenza di Cassazione n° 6212 del 2008.

A disposizione per eventuali chiarimenti.

RIPRODUZIONE VIETATA